



Commissione Tributaria Provinciale di Imperia

Prot. n. 226 R.I.

Imperia, 1° dicembre 2020

IL PRESIDENTE

visto l'art. 27, D.L. 28.10.2020, n. 137;

visto il D.M. 11.11.2020, n. 46, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16.11.2020;

viste le linee guida tecnico-operative sulle udienze a distanza per i Giudici tributari, emesse il 16.11.2020 da SOGEI e dal M.E.F., allegate alla nota prot. 6525 del 13.11.2020 della Direzione della Giustizia Tributaria;

lette le linee-guida emesse dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con delibera n. 1230 del 10.11.2020;

visto il Decreto emesso in data 30.11.2020 dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, recante i criteri oggettivi per disporre la celebrazione delle udienze con collegamento da remoto; disposizioni cui appare opportuno uniformarsi, anche al fine di garantire uniformità nella disciplina processuale osservata dalle Commissioni Tributarie della Regione;

tenuto conto delle osservazioni formulate dai Sigg. Giudici, nonché dal Direttore della Segreteria e dai Segretari di udienza;

rilevato che le dotazioni informatiche della Commissione Tributaria Provinciale consentono il collegamento da remoto, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio;

rilevato che, pur essendo il d.m. 11.11.2020, n. 46, sopra citato, entrato in vigore il 16.11.2020, i tempi necessari a valutare la possibilità concreta di attuare il collegamento da remoto non hanno consentito l'immediata operatività di tale modalità di celebrazione dell'udienza;

considerato che, nel periodo emergenziale, la disciplina di cui all'art. 27, d.l. 137/2020, deroga a quella ordinaria di cui all'art. 16, d.l. 23.10.2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla l. 17.12.2018, n. 136, come previsto dal comma 4 del citato art. 27;

ritenuto di dover stabilire i seguenti criteri oggettivi per disporre la celebrazione delle udienze con collegamento da remoto:

- a) presentazione dell'istanza con cui si insiste per la discussione, di cui all'art. 27, comma 2, primo periodo, d.l. 137/2020 (d'ora in poi: istanza di discussione, da non confondersi con quella di cui all'art. 33, comma 1, d.lgs. 546/1992);
- b) deposito di tale istanza in tempo utile per consentire alla Segreteria il rispetto dei termini di legge per i necessari avvisi;
- c) valore della controversia;

Via G.Strato n.2 (ex Caserma Crespi) – 18100 Imperia - Tel. 0693830183 Fax 0693832890 - 0650171930

email: ctrib.p.im@finanze.it PEC: CommTribProvIM@pce.finanze.it

ritenuto di dover stabilire il valore di cui sopra in € 20.000,00 (ventimila/00), considerati dall'art. 70, comma 10-bis, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, criterio di individuazione della competenza monocratica o collegiale della Commissione tributaria nei giudizi di ottemperanza e quindi utile punto di riferimento per l'individuazione delle controversie di maggior importanza;

precisato quanto segue:

A. per UDIENZA PUBBLICA DI DISCUSSIONE si intende:

A.1) l'udienza prevista dall'art. 34, d.lgs. 546/1992;

A.2) eventuali udienze interinali di carattere istruttorio (es. comparizione e giuramento di consulente tecnico di ufficio);

B. per UDIENZA CAMERALE PARTECIPATA si intende:

B.1) la discussione di incidenti cautelari (artt. 47, 47-bis, 52, 62-bis e 65, comma 3-bis, d. lgs. 546/1992);

B.2) la discussione di richieste di ottemperanza (art. 70, comma 7, d. lgs. 546/1992);

C. per CAMERA DI CONSIGLIO NON PARTECIPATA si intende:

C.1) la camera di consiglio prevista dall'art. 28, comma 4, d.lgs. 546/1992 (reclamo contro i provvedimenti presidenziali);

C.2) la camera di consiglio prevista dall'art. 33, d.lgs. 546/1992 (trattazione in camera di consiglio);

C.3) la camera di consiglio prevista dall'art. 35, comma 2, d.lgs. 546/1992 (deliberazione in camera di consiglio entro trenta giorni dalla discussione);

C.4) la camera di consiglio prevista dall'art. 27, comma 2, primo periodo, d.l. 137/2020 (decisione sulla base degli atti), sebbene ivi definita "udienza"; C.5) la camera di consiglio prevista dall'art. 27, comma 2, primo periodo, d.l. 137/2020 (decisione a seguito di trattazione scritta, su istanza di almeno una parte), sebbene ivi definita "udienza".

DISPONE

quanto segue, a valere per le udienze e camere di consiglio fissate dal 1° gennaio 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19.

1) UDIENZE PUBBLICHE DI DISCUSSIONE e UDIENZE CAMERALI PARTECIPATE

(vedi supra § A) e § B)

1.1.) le cause di valore superiore ad € 20.000,00 (ventimila/00), qualora anche solo una parte abbia notificato alle altre parti costituite e depositato in tempo utile per consentire alla Segreteria di notificare l'avviso di cui al § 1.7.), istanza di discussione di cui all'art. 27, comma 2, d.l. 137/2020, saranno celebrate mediante il collegamento da remoto, adottando il software Skype for business. La presente disposizione ha valore di decreto autorizzativo per ogni udienza e ogni controversia considerata dal presente paragrafo, ex art. 27, comma 1, d.l. 137/2020 e l'avviso di cui sopra conterrà il riferimento al presente decreto ed il link ipertestuale per l'accesso alla pagina Internet ove tale decreto sarà visibile;

1.2.) Il termine per consentire alla Segreteria l'avviso di cui al § 1.7.) si indica in almeno dieci giorni prima dell'udienza, coincidente con quello previsto dall'art. 27, comma 2, terzo e quarto periodo, d.l. 137/2020, per evitare il rinvio a nuovo ruolo – o a udienza fissa - in caso di istanza di discussione;

1.3.) le cause di valore superiore ad € 20.000,00 (ventimila/00), qualora anche solo una parte presenti l'istanza di discussione di cui all'art. 27, comma 2, d.l. 137/2020, notificata alle altre parti costituite ma non depositata in tempo utile per consentire alla Segreteria la notifica dell'avviso di cui al § 1.7.), non rendendo possibile neppure il rispetto dei termini per le memorie finali della trattazione scritta, verranno rinviate a udienza fissa ovvero a nuovo ruolo;

1.4.) le cause di valore inferiore o pari ad € 20.000,00 (ventimila/00), saranno celebrate nei modi di cui ai § 2.1.) e 2.2.);

1.5.) quale che sia il valore della causa, se nessuna delle parti presenta (almeno due giorni liberi prima della trattazione) istanza di discussione, rimane ferma la già disposta celebrazione delle udienze pubbliche di discussione e delle udienze camerali partecipate sulla base degli atti, ex art. 27, comma 2, primo periodo, d.l. 137/2020, nella forma della camera di consiglio non partecipata (vedi infra § 2.3.);

1.6.) i Presidenti di Collegio, i Giudici tributari e i Segretari di udienza si intendono sin d'ora autorizzati a collegarsi da remoto anche da luogo diverso dalla sede della Commissione, dando di ciò previa comunicazione al Presidente di Sezione o al Dirigente Amministrativo;

1.7.) i Segretari di udienza comunicheranno alle parti processuali, via P.E.C., ex art. 16-bis, d.lgs. 546/1992, almeno cinque giorni prima dell'udienza pubblica di discussione o dell'udienza camerale partecipata, che la loro controversia verrà trattata con la modalità del collegamento da remoto, giusta la presente autorizzazione presidenziale, da menzionarsi nell'avviso, come disposto al § 1.1.);

1.8.) oltre all'avviso di cui al § 1.7.), i Segretari di udienza, almeno tre giorni prima della trattazione con collegamento da remoto, daranno avviso alle parti, via P.E.C., dell'ora e delle modalità di collegamento. Tale comunicazione conterrà il link per il collegamento da remoto, con l'avviso che ciò comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ex artt. 13 e 14 reg. UE 2016/679. Il link è diverso per ciascun procedimento (intendendosi i procedimenti riuniti o da riunire come un solo procedimento), strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato. L'avviso conterrà l'avvertenza che l'orario potrà subire brevi differimenti, in base all'andamento della trattazione precedente;

1.9.) in caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, anche sopravvenuto ed anche nei confronti di uno solo dei soggetti partecipanti, il Presidente sospenderà il procedimento interessato dal disservizio, e, in caso di impossibilità di ripristinare il collegamento, ne disporrà il rinvio. Se il disservizio interessasse tutti i procedimenti, il rinvio concernerà l'intera udienza, fatta salva la validità della parte regolarmente tenuta;

1.10.) il verbale di udienza verrà redatto dal Segretario e sottoscritto nei modi previsti dall'art. 4, d.m. 11.11.2020. Il Segretario darà atto delle modalità di identificazione dei partecipanti e della loro libera volontà, anche ai fini della disciplina dei dati personali;

1.11.) si consiglia di dedicare a ciascuna controversia trattata con il collegamento da remoto un lasso di tempo pari a 30 minuti, in modo da consentire il controllo della funzionalità del collegamento e di rispettare, per quanto possibile, l'orario di chiamata della successiva controversia, comunicato dal Segretario nel modo di cui al § 1.8.);

1.12.) si consiglia, altresì, di dedicare alle controversie con collegamento da remoto la parte iniziale dell'udienza, continuando poi, a seguire, con la trattazione delle camere di consiglio non partecipate;

1.13.) al fine di consentire il rispetto degli orari prefissati per il collegamento da remoto, si consiglia di tenere le camere di consiglio fra i giudici, conseguenti alla udienza di discussione di cui al § 1.1), cumulativamente, al termine dell'udienza stessa;

1.14.) la possibilità di collegamento da remoto, che garantisce il pieno contraddittorio, supera l'esigenza di rinviare a nuovo ruolo su richiesta di parte, per la discussione orale in presenza, dopo la cessazione del periodo emergenziale, come previsto dal § 1) del decreto presidenziale prot. 2755 del 13-14.11.2020. Tuttavia, i Presidenti di Collegio hanno facoltà, in presenza di particolari circostanze motivatamente esposte dal richiedente e da valutarsi attentamente, di provvedere in tal senso ovvero con rinvio ad udienza fissa;

1.15.) i Presidenti, nel caso in cui il numero dei collegamenti da remoto richiesti per una data udienza fosse eccessivo, tenuto conto del normale tempo di trattazione previsto dal § 1.11.), hanno facoltà di rinviare ad altra udienza la trattazione dei procedimenti considerati meno urgenti.

2) CAMERE DI CONSIGLIO NON PARTECIPATE

(vedi supra §C)

2.1.) le controversie di valore inferiore ad € 20.000,00 (ventimila/00), originariamente destinate alla pubblica udienza ex art. 33, comma 1, d.lgs. 546/1992, saranno decise a seguito di trattazione scritta, ex art. 27, comma 2, terzo periodo, d.l. 137/2020, ove sia stata presentata tempestivamente l'istanza di discussione. Si intendono, in tal caso, automaticamente concessi i termini per le memorie finali, senza bisogno di ulteriore autorizzazione presidenziale;

2.2.) le controversie di valore inferiore ad € 20.000,00 (ventimila/00), di cui al § 2.1.), qualora l'istanza di discussione, per il momento in cui viene presentata, non consenta di rispettare il termine per le memorie finali di cui all'art. 27, comma 2, terzo periodo, d.l. 137/2020, sono rinviate a udienza fissa ovvero a nuovo ruolo. Se la nuova udienza ricadrà all'interno del periodo emergenziale, si intendono automaticamente concessi i termini per le memorie finali, senza bisogno di ulteriore autorizzazione presidenziale;

2.3.) si deciderà sulla base degli atti, ex art. 27, comma 2, primo periodo, d.l. 137/2020, per quelle controversie per le quali non sia stata presentata nel termine ivi previsto istanza di discussione, quale che sia il valore della causa (vedi § 1.5.);

2.4.) le camere di consiglio previste dall'art. 33, d.lgs. 546/1992, sono sottratte alla disciplina di cui all'art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 137/2020, la quale presuppone l'originaria devoluzione della controversia alla pubblica udienza di discussione a seguito di presentazione della istanza di cui al comma 1 del citato art. 33. Tali camere di consiglio verranno celebrate nel modo ordinario, ma si applica il § 2.5.);

2.5.) tutte le camere di consiglio non partecipate continueranno, ove il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 27, comma 3, d.l. 27/2020, a svolgersi con collegamento da remoto fra i Giudici e il Segretario verbalizzante, sempre utilizzando il software Skype for business;

2.6.) il verbale della camera di consiglio verrà redatto dal Segretario e sottoscritto nei modi previsti dall'art. 4, d.m. 11.11.2020:

2.7.) i Presidenti hanno la facoltà di cui al § 1.14., secondo periodo).

Si comunichi

al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

alla Direzione della Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

alle articolazioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione e dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane;

ai Consigli degli Ordini professionali abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni tributarie;

ai Presidenti e ai Vicepresidenti di Sezione e a tutti i Giudici di questa Commissione ;

al Direttore della Segreteria; ai Segretari di udienza.

Imperia, 1° dicembre 2020

IL PRESIDENTE

DOTT. PIERLUIGI STOLFI*

*Firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa – art. 3 co. 2 D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39

Via G.Strato n.2 (ex Caserma Crespi) – 18100 Imperia - Tel. 0693830183 Fax 0693832890 - 0650171930

email: ctrib.p.im@finanze.it PEC: CommTribProvIM@pce.finanze.it